



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Via Confiienza 10

Torino

Pec: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Decreto n. 10-2020

Il Presidente

VISTI l'art. 31, l. 27 aprile 1982, n. 186, e l'art. 15 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 11 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo;

VISTO l'art. 84 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, in GURI n. 70 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTE le indicazioni ed i suggerimenti manifestati dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, oggetto di pubblicazione sul sito pubblico della Giustizia Amministrativa;

VISTI i propri decreti e comunicati dell'anno 2020 recanti misure precauzionali nello svolgimento dell'attività presso questo Tribunale;

VISTI i DDPCM 1 marzo 2020, in GURI n. 51 dell'1.03.2020, 8 marzo 2020 in GURI n. 59 dell'8.03.2020, e 9 marzo 2020, in GURI n. 62 del 9 marzo 2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

SENTITO il Presidente della Sezione interna;

FATTA SALVA la successiva adozione delle misure di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020 per assicurare la ripresa dell'attività giurisdizionale successivamente al 15 aprile 2020;

DECRETA

Art.1

Ai sensi dell'art. 84, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, in GURI n. 70 del 17 marzo 2020, dall'8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi, "tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva".

Conseguentemente, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 84 del d.l. n. 18/2020, nel detto periodo presso gli Uffici del T.A.R. del Piemonte non si terrà alcuna adunanza (udienza e camera di consiglio) per la trattazione di giudizi cautelari, di altri riti camerali, di udienza pubblica di merito e di udienza pubblica straordinaria per la riduzione dell'arretrato.

ART. 2

Ai sensi del medesimo art. 84, co. 1, d.l. n. 18/2020, i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, saranno decisi con decreto monocratico adottato dal Presidente della Sezione di assegnazione, o dal Magistrato da lui delegato.

L'esame avverrà per ordine progressivo di presentazione, a partire dai ricorsi già assegnati alle camere di consiglio che non sono state svolte ex art. 3 d.l. n. 11/2020 e/o in corso di assegnazione alle ulteriori camere di consiglio che non potranno svolgersi per effetto del rinvio di cui al medesimo comma 1 dell'art. 84 d.l. n. 18/2020.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 del d.l. n. 18/2020, la trattazione cautelare collegiale dei ricorsi per i quali sarà adottato un decreto monocratico di reiezione sarà fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020; invece la trattazione cautelare collegiale dei ricorsi per i quali sarà adottato un decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, sarà fissata, ove possibile, alla prima camera di consiglio calendarizzata a partire dal 6 aprile 2020.

Il decreto sarà emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che non risulti formulata istanza di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice.

Ai sensi dell'ultimo periodo del co. 1 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, i decreti monocratici che, per effetto del rinvio d'ufficio delle camere di consiglio, non saranno stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.

Art. 3

Ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, nel periodo dal 6 aprile al 15 aprile 2020 “ –In deroga a quanto previsto dal comma 1” – le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passeranno in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne faranno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta deve essere depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note.

In considerazione della specificazione letterale (“congiuntamente”) e dell'esigenza di garantire la parità di contraddittorio e delle facoltà difensive tra tutte le parti costituite, appare preferibile ritenere che l'istanza di trattazione debba essere formulata, entro il termine di legge, da tutte le parti costituite in un unico atto o, eventualmente, anche in più atti, ciascuno dei quali sia però “vistato” da tutte le parti costituite.

Fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissis ogni avviso.

Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, potrà disporre la rimessione in termini in relazione a

quelli che, per effetto del comma 1 dell'art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo.

In tal caso, i termini di cui all'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.

Il collegio giudicante delibererà in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

Art. 4

Le misure di interdizione al pubblico dell'accesso agli Uffici del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte e quelle di regolamentazione delle modalità di contatto, già disposte sono prorogate sino al giorno 4 aprile 2020.

Art. 5

Il Signor Segretario Generale del T.A.R. è incaricato dell'adozione delle misure e istruzioni operative conseguenti al presente decreto.

La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il presente decreto al Presidente della Sezione interna, a tutti gli altri Magistrati ed ai Direttori di Segreteria delle Sezioni, nonché ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti. Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione all'albo e nei locali del T.A.R. Piemonte e pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.

Vincenzo Salamone